

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
(Legge 7 agosto 1990, n.241 - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184)

Al Sindaco del Comune di Ischia
All'Assessore al Bilancio del Comune di Ischia
Al Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Ischia

(indirizzo responsabile del procedimento - art. 4 L. 241/1990)

Il sottoscritto **Marco Esposito**, nato a **Napoli** (prov. NA) il **03\06\1984**, cod.fisc. **SPSMRC84H03F839A**, residente a **ISCHIA** (prov. NA), all'indirizzo **Via Pendio Del Lapillo 8\c**, c.a.p. 80077, documento di identificazione **AT2831385** rilasciato dal **Comune di Ischia** in data **02\11\2011**, in qualità di rappresentante del **MOVIMENTO 5 STELLE ISOLA D'ISCHIA**

AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

CHIEDE

di prendere in esame, con rilascio di copia autenticata, i sotto indicati documenti amministrativi:

- BILANCIO COMUNALE APPROVATO relativo agli anni 2006-2007-2008-2009-2010
- BILANCIO COMUNALE PROGRAMMATICO 2011

Allo scopo di ridurre le spese/tempi di produzione cartacea, è possibile inviare i sopra indicati documenti tramite Posta Elettronica, dal mittente PEC del Comune di Ischia al destinatario staff@movimentoischia.it. Questo stesso indirizzo destinatario è utilizzabile per qualsivoglia comunicazione inerente la presente istanza.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 193/2003 (T.U. sulla Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ISCHIA 05/01/2012

IL RICHIEDENTE

Marco Esposito

AVVERTENZE

- Ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è consentito l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della stessa legge, salvo diverse disposizioni di legge;
- sono escluse dall'accesso le categorie di documenti indicate nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603;
- ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della presente richiesta, la stessa si intende rifiutata;
- ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990, avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4, è facoltà del richiedente proporre ricorso al TAR competente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero decorrenti dal giorno in cui è maturato il silenzio-rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90;
- ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto;
- ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1993, prot. UCA 27720/928/46, il rilascio di copie di documenti amministrativi è subordinato al pagamento di un corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotocopiatore, ecc.) dell'importo fisso di lire 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di lire 1000 da 3 a 4 copie e così via, sotto forma di applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio;
- il trattamento dei dati forniti è consentito dall'art. 16, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.